



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA SETA e FERRANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008 ^(*)

Disposizioni concernenti la conservazione e la gestione
del patrimonio faunistico italiano

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta per la prima volta, in maniera organica e completa, le tematiche relative alla fauna selvatica italiana (tutti i vertebrati e gli invertebrati) quale patrimonio indisponibile dello Stato tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Questo disegno di legge introduce le norme per la definizione di un Piano strategico nazionale per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico.

In parole povere l'obiettivo primario del presente disegno di legge è quello di dettare norme per la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico italiano, anche in rispetto degli adempimenti derivanti dall'applicazione di direttive internazionali e comunitarie.

In particolare il disegno di legge si propone di ottemperare alle richieste della convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, predisponendo strumenti e risorse in grado di fornire un quadro chiaro delle presenze faunistiche sul territorio nazionale, individuare quelle che maggiormente necessitano di azioni di conservazione e di gestione e delineare gli interventi necessari a salvaguardare l'integrità genetica delle specie e delle popolazioni della fauna selvatica italiana. Un altro importante obiettivo è quello di controllare l'immissione e la diffusione sul territorio nazionale di specie esotiche, estranee alla fauna selvatica italiana e considerate la seconda minaccia, in ordine di grandezza, per la biodiversità.

Il disegno di legge ha come obiettivo anche di fornire linee guida al fine di pervenire

ad una pianificazione e ad un coordinamento nazionale degli interventi pubblici in materia di gestione faunistica, facendo propri i contenuti delle normative di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE del Consiglio, rispettivamente del 2 aprile 1979 e del 21 maggio 1992, cosiddette «direttiva Uccelli» e «direttiva Habitat» e della citata convenzione sulla biodiversità di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124.

A tal proposito si ricorda la legge 8 luglio 1986, n. 349, che oltre ad istituire il Ministero dell'ambiente contiene norme dirette alla tutela della fauna selvatica quale interesse fondamentale dello Stato, interesse ribadito nell'articolo 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In tale prospettiva ed in armonia con le convenzioni internazionali e con le normative comunitarie ed in particolare con le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché con la convenzione sulla biodiversità di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, il presente disegno di legge introduce una disciplina organica ed esaustiva in materia di gestione e conservazione della fauna selvatica italiana.

In Italia, come si evince anche dalla lettura dei dossier pubblicati dalla Legambiente, dal WWF, dalla LIPU e dalla LAV, è presente circa la metà delle specie vegetali dell'intera Europa ed un terzo della fauna del continente. È chiaro quindi come il nostro Paese sia, a pieno titolo, custode di un patrimonio di inestimabile valore. Questa ricchezza è il risultato di diversi fattori tra cui la posizione di ponte tra l'Europa continentale ed il bacino del Mediterraneo, la storia geologica, la geomorfologia, tutti elementi che hanno reso e rendono l'Italia un Paese

strategico per la conservazione della biodiversità nel Mediterraneo. Non a caso la penisola è compresa all'interno di uno dei 25 hotspot di biodiversità del pianeta, ovvero l'hotspot «Bacino del Mediterraneo», importantissimo per la ricchezza di specie endemiche, ma allo stesso tempo soggetto anche ad una eccezionale perdita di *habitat*.

I numeri parlano chiaro: le specie vegetali attualmente censite nel nostro Paese sono 6.711 (in tutta Europa sono circa 12.500), a cui bisogna aggiungere 1.130 briofite. Questo rende l'Italia il Paese europeo con il più alto numero di specie vegetali. Per quanto riguarda le specie animali, ne sono state censite 55.600, di cui solo il 2 per cento è rappresentato da vertebrati. Assolutamente predominante è il numero di artropodi (l'82 per cento delle specie), categoria all'interno della quale ricadono crostacei, aracnidi, miriapodi ed insetti, che rappresentano da soli il 67 per cento dell'intera fauna italiana. È da segnalare come dal censimento sia emersa una forte presenza di specie endemiche (circa il 10 per cento della fauna).

Nonostante il nostro sia un patrimonio di biodiversità veramente ricco, è comunque soggetto al declino generalizzato che è comune a gran parte del pianeta. Secondo il *Millennium Ecosystem Assessment*, il 60 per cento dell'ecosistema del pianeta è degradato o sovrasfruttato, la varietà e la quantità delle specie stanno diminuendo ad una velocità mai osservata prima d'ora. Sono cinque i fattori considerati la causa principale di questo declino: i cambiamenti nell'uso del suolo, i cambiamenti climatici, l'aumento della concentrazione di anidride carbonica atmosferica, le deposizioni azotate e piogge acide e l'introduzione di specie aliene. Questa situazione è messa bene in evidenza dall'ultima Red List pubblicata di recente dall'IUCN (The World Conservation Union), nella quale vengono considerate le specie a rischio di estinzione. In tutto il mondo sono 16.119 quelle ritenute a rischio (su 40.177 monitorate, ovvero solo quelle su cui si hanno in-

formazioni sullo stato di conservazione, quindi un elenco chiaramente incompleto), mentre in Italia sono 266.

Il lavoro fatto in questi anni dal sistema nazionale delle aree protette, e dai parchi nazionali in particolare, unitamente ai progetti di sistema come APE - Appennino Parco d'Europa, ha permesso la salvaguardia di questo patrimonio di biodiversità. Una rigorosa azione di conservazione della natura che ha permesso che sulle nostre montagne il lupo tornasse ad essere una presenza stabile, sull'arco alpino alla presenza di camosci, cervi e stambecchi si affiancasse quella della lince e di altri predatori, e sull'Appennino si salvassero dall'estinzione specie endemiche come il camoscio e l'orso bruno.

Un sistema nazionale che in questi anni è stato ulteriormente integrato e rafforzato dalla individuazione di oltre 2.500 tra siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), in applicazione delle citate direttive Habitat e Uccelli, che interessa circa 5 milioni di ettari, oltre il 17 per cento del territorio nazionale, solo in parte già compresi nelle aree protette riconosciute ufficialmente. Appare così in tutta la sua portata il contributo dell'Italia alla costruzione di Natura 2000, la più importante strategia europea per la conservazione della natura.

In Italia è stato costruito, nel corso degli ultimi trenta anni, un articolato sistema normativo per tutelare e gestire il patrimonio di biodiversità presente stabilmente o temporaneamente nel nostro Paese. Di questo sistema ricordiamo alcune delle tappe fondamentali:

- legge 19 dicembre 1975, n. 874, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, attuata nell'Unione europea dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, dal regolamento (CE) n. 865/2006

della Commissione, del 4 maggio 2006, e a livello nazionale, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150;

- decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, di esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

- legge 24 novembre 1978, n. 812, di adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950;

- direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con particolare riguardo agli allegati I, II/1, 11/2, 111/1, 111/2;

- legge 5 agosto 1981, n. 503, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, con riguardo agli allegati II e 111;

- legge 25 gennaio 1983, n. 42, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979, con riguardo agli allegati I e II;

- legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette;

- legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che prevede che tutte le specie animali omeoterme siano da considerarsi protette, ad eccezione delle specie indicate all'articolo 18 che, esclusivamente per periodi dati e nel rispetto delle indicazioni dei calendari venatori regionali, possono essere cacciate. Inoltre all'articolo 2 è specificata mente indicato un elenco di specie da considerarsi particolarmente protette;

- direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare

riguardo all'allegato II, denominato Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (ZSC), all'allegato IV, denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, all'allegato V, denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Questi allegati sono stati aggiornati con la direttiva 97/62/CE del Consiglio, del 27 ottobre 1997 e quindi sostituiti dall'allegato II all'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 380;

- legge 14 febbraio 1994, n. 124, di ratifica ed esecuzione della citata convenzione sulla biodiversità;

- regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE;

- legge 27 maggio 1999, n. 175, di ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, tenutasi a Barcellona il 9 e il 10 giugno 1995, con particolare riguardo all'appendice II;

- legge 14 ottobre 1999, n. 403, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991;

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con cui sono stati emanati gli indirizzi per la gestione di SIC e ZPS individuati ai sensi delle citate direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

- regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che modifica il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE;

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004, che elenca i SIC per la regione biogeografica alpina; - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005, che elenca i SIC per la regione biogeografica continentale;

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 2005, che elenca i SIC per la regione biogeografica mediterranea;

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2005, che elenca le ZPS.

Anche in presenza di questo importante insieme normativo ricco e articolato manca a tutt'oggi una norma chiara e definita per la conservazione della biodiversità in Italia.

Per questo assume particolare importanza l'approvazione di questo disegno di legge, che introduce una rigorosa azione di conser-

vazione della natura attraverso la redazione di specifici piani d'azione nazionali «specie-specifici» e le relative linee guida, promossi dalla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Solo a titolo informativo alcuni di questi sono già stati redatti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in collaborazione con ricercatori afferenti a diversi enti ed università ed esperti di associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente, come le linee guida per alcune specie definibili «problematiche» quali il cinghiale, la nutria e lo scoiattolo grigio ed i piani d'azione nazionali per alcune delle specie maggiormente minacciate quali il chiurlottello, il pollo sultano, il gabbiano corso, il camoscio appenninico, la lepre italiana ed il lupo.

Piani d'azione che a parere di molte associazioni ambientaliste devono trovare collocazione e riconoscimento all'interno del piano nazionale della biodiversità diventando così delle vere e proprie direttive in grado di supportare, orientare e condizionare le politiche e le azioni di governo del territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. La presente legge detta norme per conseguire la tutela e la gestione del patrimonio faunistico italiano in quanto interesse fondamentale dello Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nell'ambito di una politica territoriale diretta al riequilibrio ed alla salvaguardia degli ambienti naturali e della biodiversità, in armonia con le convenzioni internazionali e con le normative comunitarie, e coerentemente con le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e le disposizioni regionali relative alla tutela e gestione del patrimonio ittico, in applicazione del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, per quanto non in contrasto con la presente legge.

2. La conservazione e gestione del patrimonio faunistico italiano si basa sui seguenti principi:

a) tutela della biodiversità a tutti i suoi livelli;

b) individuazione delle specie e sottospecie della fauna selvatica italiana e salvaguardia di quelle degne di particolare tutela, anche a livello di singole popolazioni;

c) salvaguardia degli *habitat* e dell'integrità genetica delle specie e sottospecie della fauna selvatica italiana e di loro popolazioni riconosciute di particolare interesse;

d) controllo della diffusione e dell'immissione nel territorio nazionale di specie e

sottospecie estranee alla fauna selvatica italiana;

e) programmazione e coordinamento degli interventi pubblici ai fini di una efficace tutela complessiva o per singole specie e sottospecie o per popolazioni del patrimonio faunistico italiano, e della eventuale ricostituzione e potenziamento di alcune sue componenti;

f) pieno coinvolgimento e partecipazione del mondo della ricerca e delle categorie sociali maggiormente interessate alla conservazione e gestione del patrimonio faunistico.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) patrimonio faunistico italiano: l'insieme delle specie e sottospecie, di protozoi, invertebrati, vertebrati, che sono naturalmente presenti stabilmente o stagionalmente nel territorio nazionale ivi comprese le acque del mare territoriale; tali specie e sottospecie sono originarie del territorio italiano o vi sono giunte senza l'intervento dell'uomo e sono definite autoctone o indigene;

b) esemplare di specie e sottospecie appartenente al patrimonio faunistico italiano: qualsiasi animale appartenente alla fauna selvatica italiana come sopra definita, vivo o morto, qualsiasi parte o prodotto da esso ottenuto, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di tali animali in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura ed a qualsiasi elemento di identificazione, comprese, se necessarie, le opportune indagini genetiche;

c) specie e sottospecie non appartenenti al patrimonio faunistico italiano: le specie e sottospecie presenti sul territorio nazionale solo allo stato domestico o di semidomesti-

cià, le domestiche rinselvatichite e quelle allevate per scopi ornamentali, di diletto, di utilità anche economica, nonché quelle, che non appartenendo al patrimonio faunistico italiano così come definito al punto *a*), siano giunte nel territorio nazionale per intervento intenzionale o accidentale dell'uomo; queste ultime specie e sottospecie sono definite alloctone o aliene;

d) Piano strategico nazionale per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico: insieme di programmi, piani, misure e interventi atti a consentire la gestione del patrimonio faunistico italiano in uno stato di conservazione favorevole;

e) rapporto sullo stato del patrimonio faunistico: quadro organico su conoscenze, monitoraggio, applicazione di piani d'azione e trend per ciascuna specie o gruppo di specie di interesse nazionale e sulla dinamica delle principali attività antropiche che interferiscono con le specie di interesse nazionale;

f) piano d'azione: insieme delle strategie e delle azioni mirate alla gestione e conservazione di una specie, sottospecie o popolazione appartenente al patrimonio faunistico italiano;

g) introduzione: immissione di una specie o sottospecie in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici;

h) ripopolamento: immissione volontaria di individui appartenenti ad una specie o sottospecie già presenti nell'area di rilascio;

i) reintroduzione: immissione volontaria di individui di una determinata specie o sottospecie in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici, nella quale, al momento del rilascio, risulti estinta.

Art. 3.

(Competenze dello Stato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato «Ministero», nel quadro delle attribuzioni istituzionali previste dalla vigente normativa, svolge i seguenti compiti:

a) predisporre il Piano strategico nazionale per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico di cui all'articolo 7, su proposta della Commissione tecnico-scientifica per la fauna di cui all'articolo 4;

b) predisporre il rapporto triennale sullo stato del patrimonio faunistico italiano di cui all'articolo 7;

c) predisporre l'organizzazione, la realizzazione ed il periodico aggiornamento dell'Inventario faunistico nazionale di cui all'articolo 6;

d) predisporre e aggiornare, con cadenza triennale, l'elenco ufficiale delle specie, delle sottospecie e delle popolazioni animali di interesse nazionale, così come definite all'articolo 7;

e) predisporre, coordinare e monitorare la realizzazione dei piani d'azione delle specie, sottospecie e popolazioni di interesse nazionale, così come definiti all'articolo 7;

f) partecipare alle attività internazionali relative alla conservazione e gestione della fauna, sia nelle relazioni con i paesi confinanti sia nelle sedi delle convenzioni ed organizzazioni internazionali;

g) assicurare i collegamenti fra la Commissione tecnico-scientifica per la fauna di cui all'articolo 4 e gli altri organi dell'amministrazione centrale e organismi ed enti internazionali, per tutte le questioni che possono coinvolgere la fauna nel suo complesso o singole specie o popolazioni animali;

h) rilasciare le autorizzazioni relative ai permessi per effettuare introduzioni, ripopolamenti e reintroduzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 11.

2. Ai fini dell'attuazione dei compiti di cui al comma 1, il Ministero si avvale, oltre che del proprio personale, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Art. 4.

*(Commissione tecnico-scientifica
per la fauna)*

1. Presso il Ministero è istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione tecnico-scientifica per la fauna, di seguito denominata «Commissione fauna».

2. La Commissione fauna è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato, ed è composta da sedici esperti di cui:

a) sei di provata competenza in materia di gestione e conservazione della fauna terrestre omeoterma ed eteroterma, di fauna marina, di tassonomia, di zoogeografia, di ecologia animale, di *human dimension*, designati dal Ministero entro una rosa di nomi indicata dalle università italiane e dagli enti di ricerca italiani tra ricercatori con il maggior numero di lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali, in modo tale da assicurare la completa copertura delle discipline sopra indicate;

b) uno designato dal Ministero;

c) uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) uno designato dall'Unione delle province d'Italia;

f) uno designato dalla Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali;

g) tre designati dal Ministero entro una rosa di nomi indicata dalle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

h) uno designato dal Ministero entro una rosa di nomi indicata dalle organizzazioni professionali agricole nazionali riconosciute;

i) uno designato dal Ministero entro una rosa di nomi indicata dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. I componenti della Commissione fauna durano in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio, in sostituzione di altri, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con apposito decreto il regolamento di funzionamento della Commissione fauna.

5. L'attività di segreteria della Commissione fauna viene assicurata dalla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero.

6. Agli oneri derivanti dalle eventuali spese di missione effettuate dai membri della Commissione fauna si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero.

Art. 5.

(Compiti della Commissione fauna)

1. La Commissione fauna ha i seguenti compiti:

a) elaborare la proposta di Piano strategico nazionale per la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico italiano;

b) esprimere parere sul rapporto triennale sullo stato del patrimonio faunistico italiano;

c) elaborare proposte di attività finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento delle conoscenze sul patrimonio faunistico italiano;

d) elaborare proposte ed esprimere pareri sulle questioni sottoposte dal Ministero e riguardanti la gestione e la conservazione del patrimonio faunistico italiano;

e) esprimere pareri sugli schemi di atti e procedimenti previsti dalla presente legge.

2. I membri della Commissione fauna assistono, se richiesti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed i rappresentanti del Ministero presso gli organismi nazionali, comunitari ed internazionali concernenti la gestione e la conservazione della fauna.

Art. 6.

(Inventario faunistico nazionale)

1. L'inventario faunistico nazionale comprende:

a) l'elenco delle specie e sottospecie costituenti il patrimonio faunistico italiano, ordinato in base alle relative categorie sistematiche sovrageneriche;

b) la cartografia informatizzata relativa alla distribuzione aggiornata, puntuale o area le, delle specie, sottospecie e, ove opportuno, popolazioni costituenti il patrimonio faunistico italiano, con particolare riferimento a quelle di interesse nazionale;

c) una banca dati relazionale che contenga informazioni relative allo stato, alla fenologia, alla distribuzione, alla consistenza numerica, alle esigenze ecologiche, alle problematiche di gestione delle specie, sottospecie ed eventualmente delle popolazioni, con particolare riferimento a quelle di interesse nazionale.

2. L'inventario faunistico nazionale è predisposto e aggiornato, con cadenza triennale, dal Ministero, sentita la Commissione fauna, attraverso la raccolta dei dati provenienti da indagini scientifiche già pubblicate, da banche dati e studi già esistenti presso Ministeri, regioni, province, enti gestori di aree protette, musei, enti di ricerca e altre pubbliche amministrazioni, ed attraverso l'attivazione di apposite azioni di monitoraggio e di convenzioni con soggetti di comprovata e riconosciuta esperienza scientifica.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Commissione fauna, è adottata la prima edizione dell'inventario faunistico nazionale.

Art. 7.

(Piano strategico, Liste rosse, specie di interesse nazionale, monitoraggio e piani d'azione)

1. Sulla base della proposta redatta dalla Commissione fauna il Ministero predispone e adotta con proprio decreto il Piano strategico nazionale per la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico italiano, di seguito denominato «Piano strategico nazionale». Il Piano strategico nazionale viene adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha durata triennale.

2. Il Piano strategico nazionale, tenuto conto degli strumenti previsti dalla presente legge, fornisce gli indirizzi per il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole del patrimonio faunistico italiano, da attuarsi attraverso programmi, piani, misure, interventi, studi, ricerche, attività di informazione e sensibilizzazione.

3. All'attuazione del Piano strategico nazionale provvedono, secondo le rispettive competenze, le regioni e province autonome,

le amministrazioni provinciali, i soggetti gestori delle aree naturali protette, gli enti gestori delle zone speciali di conservazione e gli enti gestori di ambiti a gestione faunistico-venatoria (ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e distretti venatori); se i predetti interventi ricadono nelle competenze di più di una Amministrazione la loro attuazione deve essere opportunamente coordinata dall'amministrazione immediatamente sovraordinata.

4. Il Ministero provvede alla stesura e al periodico aggiornamento della Lista rossa della fauna selvatica italiana, secondo metodologie riconosciute e standardizzate a livello internazionale, sulla base anche delle informazioni contenute nell'inventario faunistico nazionale e sentita la Commissione fauna.

5. Il Ministero, previo parere della Commissione fauna, adotta con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco ufficiale delle specie, sottospecie e popolazioni di interesse nazionale principalmente sulla base della loro presenza all'interno della Lista rossa di cui al comma 4, ed in base alla loro presenza all'interno di direttive e convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna. L'elenco ufficiale delle specie, sottospecie e popolazioni di interesse nazionale viene aggiornato, a cadenza triennale, con le medesime procedure.

6. Ai fini della redazione dell'elenco di cui al comma 5 e dei suoi aggiornamenti, il Ministero si avvale anche delle proposte presentate da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle amministrazioni provinciali, delle istituzioni scientifiche e museali nazionali o locali, delle associazioni scientifiche, naturalistiche ed ambientaliste, riconosciute ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché degli enti gestori delle aree protette e degli enti gestori delle zone speciali di conservazione; alle proposte presentate deve essere allegato uno studio scientifico riguardante le proble-

matiche di gestione e conservazione e contenente la cartografia dell'areale di distribuzione.

7. Il Ministero, sentita la Commissione fauna, fornisce gli indirizzi per il monitoraggio e la conservazione delle specie, sottospecie e popolazioni di interesse nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con le amministrazioni provinciali, gli enti gestori delle aree protette, gli enti gestori delle zone speciali di conservazione e gli enti gestori di ambiti a gestione faunistico-venatoria, definiscono e attuano gli interventi di monitoraggio e conservazione per le specie, sottospecie o popolazioni di interesse nazionale.

8. Per le specie, sottospecie e popolazioni di interesse nazionale, o gruppi di esse, sono elaborati, a cura del Ministero, appositi piani d'azione, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di tutela delle stesse.

9. I piani d'azione di cui al comma 8 possono all'occorrenza essere predisposti anche per specie, sottospecie o popolazioni non di interesse nazionale o per specifici territori, qualora siano necessari particolari interventi gestionali.

10. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Commissione fauna, adotta con apposito decreto i piani d'azione di cui al comma 8.

11. All'attuazione dei piani d'azione di cui al comma 8 provvedono, ciascuno per le rispettive competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, gli enti gestori di aree naturali protette, gli enti gestori delle zone speciali di conservazione e gli enti gestori di ambiti a gestione faunistico-venatoria.

12. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle norme tecniche contenute nei piani d'azione di cui al comma 8 da parte dei soggetti individuati al comma 11, il Ministero, assegna agli enti preposti tre mesi per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Ministero assume le misure necessarie per assicurarne l'adempimento.

13. Il Ministero, sentita la Commissione fauna, predispone con cadenza triennale uno specifico rapporto sullo stato della fauna italiana e sulle iniziative adottate per la sua salvaguardia.

Art. 8.

(Regime di protezione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le specie, sottospecie o popolazioni di interesse nazionale e per le specie e sottospecie di cui all'allegato D, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere deliberatamente esemplari;

b) arrecare deliberatamente disturbo, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo, l'ibernazione, lo svernamento, l'estivazione, la migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente uova e nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare, deteriorare o distruggere siti di riproduzione, aree di sosta, di riposo e di alimentazione;

e) detenere, trasportare, commercializzare, scambiare, importare ed esportare esemplari, salvo quelli lecitamente prelevati prima della data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, o, per le specie e sottospecie di cui all'allegato D, lettera a), del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, prima della data di entrata in vigore di quest'ultimo; sono fatte salve le disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di commercio di fauna e flora selvatiche e quelle della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

2. Le misure di cui al comma 1 sono immediatamente applicabili per le specie e per le sottospecie di cui all'allegato D, lettera a), del regolamento di cui al citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997; per le specie, sottospecie o popolazioni di interesse nazionale di cui all'articolo 7, le misure stesse si applicheranno dalla data di emanazione del decreto che istituisce l'elenco ufficiale e successivi aggiornamenti.

3. Coerentemente con quanto disposto dal regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, il Ministero, sentita la Commissione fauna e, per quanto di competenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare deroghe alle disposizioni previste dal comma 1. Le deroghe possono essere concesse, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi lo stato di conservazione di specie, sottospecie o popolazioni di interesse nazionale, per le seguenti finalità:

a) protezione della fauna e della flora selvatica italiana e conservazione degli *habitat* naturali;

b) prevenzione di danni gravi in particolare alle attività agricole, zootecniche, forestali e alieutiche, alla proprietà ed alle acque;

c) ricerca scientifica e didattica;

d) ripopolamento e reintroduzione;

e) per consentire a scopi scientifici, in condizioni rigorosamente controllate e su base selettiva, la cattura o la detenzione di un numero limitato di esemplari;

f) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.

4. Le deroghe di cui al comma 3 possono essere concesse qualora vengano utilizzati mezzi di prelievo e cattura attenti al benessere animale o, nel caso di uccisione, mezzi selettivi, non suscettibili di provocare localmente la scomparsa delle specie o sottospecie o di perturbarne gravemente la tranquillità.

5. È consentito il possesso di esemplari preparati e conservati o di loro parti, appartenenti a specie di interesse nazionale, qualora risalga a data anteriore al decreto che istituisce l'elenco ufficiale e successivi aggiornamenti. A tal fine è istituito un apposito registro per le specie di interesse nazionale presso gli Uffici CITES del Corpo forestale dello Stato che riporti le denunce con gli esemplari o parti di essi detenuti che non riguardino specie già contemplate nel registro istituito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, di seguito denominato «registro CITES». Tali denunce dovranno essere presentate entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco ufficiale.

6. È consentita la detenzione temporanea di esemplari feriti o malati e appartenenti a specie di interesse nazionale esclusivamente da parte dei centri per la cura ed il recupero della fauna ferita autorizzati dal Ministero di concerto con il Ministero della salute. Tali centri dovranno integrare ed aggiornare il registro CITES anche con gli esemplari di specie di interesse nazionale temporaneamente detenuti.

7. È consentita infine la detenzione permanente di esemplari appartenenti a specie di interesse nazionale nei casi in cui si tratti di animali con danni fisici o comportamentali, documentati da idonea certificazione veterinaria, tali da impedirne a vita il rilascio in libertà. Tali esemplari potranno essere detenuti da centri, strutture e soggetti autorizzati, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. Tali esemplari saranno indicati nell'apposito registro CITES e sottoposti alla vigilanza degli Uffici CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 9.

(Introduzioni)

1. È fatto divieto di introdurre specie o sottospecie appartenenti al patrimonio faunistico italiano in un'area posta al di fuori del loro areale di documentata presenza naturale in tempi storici.

2. Per ragioni di rilevante interesse pubblico connesse ad esigenze economiche, sociali e culturali, è possibile introdurre specie o sottospecie in deroga al comma 1, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro tre mesi dalla richiesta, sentito il parere della Commissione fauna.

3. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione tecnico-scientifica che accerti l'assenza di rischi significativi per la conservazione delle specie e sottospecie del patrimonio faunistico italiano, con particolare riguardo a quelle di interesse nazionale.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Commissione fauna e per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, sono definite le linee guida per l'introduzione di specie e sottospecie, nonché i ripopolamenti e le reintroduzioni di cui agli articoli 10 e 11.

5. Gli allevatori, i commercianti ed i detentori di esemplari di specie e sottospecie aliene, nonché gli acquacoltori e maricoltori, sono tenuti a porre in atto gli opportuni accorgimenti per impedire la fuga degli esemplari.

6. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, per quanto concerne gli esemplari di specie della fauna selvatica italiana incluse negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

Art. 10.

(Ripopolamenti)

1. I ripopolamenti devono essere effettuati preferibilmente con individui di aree viciniori o provenienti da allevamenti fondati su ceppi di popolazioni naturali geneticamente omogenee a quelle a cui appartiene la popolazione oggetto di ripopolamento. I ripopolamenti non devono modificare sostanzialmente la struttura genetica delle popolazioni interessate, né compromettere lo stato di conservazione delle altre specie o sottospecie della fauna selvatica italiana presenti nella zona di intervento, né causare o favorire lo sviluppo di zoonosi. I ripopolamenti devono essere autorizzati dal Ministero, sentita la Commissione fauna, entro tre mesi dalla richiesta.

2. Nelle aree naturali protette e nelle zone speciali di conservazione i ripopolamenti devono essere finalizzati a migliorare lo stato di conservazione di specie e sottospecie di interesse nazionale e comunitario.

3. Nella aree a gestione faunistico-venatoria i ripopolamenti possono essere autorizzati esclusivamente per le specie stanziali oggetto di caccia, indicate all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nei casi in cui gli esemplari utilizzati provengano

da zone di ripopolamento e cattura presenti nella provincia nel cui territorio si effettuerà l'intervento e il cui ceppo di fondatori non si discosti sostanzialmente dalla struttura genetica delle popolazioni presenti in quell'area.

Art. 11.

(Reintroduzioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni provinciali, gli enti di gestione delle

aree naturali protette, gli enti gestori delle zone speciali di conservazione e gli enti gestori di ambiti a gestione faunistico-venatoria, sentiti gli enti locali interessati, richiedono al Ministero l'autorizzazione per effettuare interventi di reintroduzione di specie o sottospecie della fauna selvatica italiana. Tali interventi devono essere effettuati esclusivamente con individui della stessa specie o, nel caso di sottospecie, con individui della stessa sottospecie un tempo presente nell'area.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da uno studio di fattibilità che valuti le possibilità di successo dell'intervento e i suoi effetti sulle specie e sull'ambiente.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero, previo esame della documentazione fornita e sentito il parere della Commissione fauna, entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 12.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale dello Stato, al personale addetto alla sorveglianza dei parchi nazionali e regionali, al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, inclusi i corpi regionali e provinciali.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata alle guardie volontarie operanti in base alle norme disciplinanti la pesca, la caccia o, in generale, la tutela dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 fino a euro 500.000.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per la violazione di quanto disposto agli articoli 9, 10 e 11 si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 fino a euro 500.000.

3. Per la violazione di qualsiasi altro divieto, non altrimenti sanzionato, previsto dalla presente legge, si applica una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 25.000.

4. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Corpo forestale dello Stato.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero e sono destinate ad azioni e programmi per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico italiano e degli ambienti naturali.

Art. 14.

(Adeguamento delle normative regionali)

1. Le regioni provvedono ad adeguare la loro legislazione alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, in base alla loro competenza e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è abrogato.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

